



PROVINCIA DI TORINO  
COMUNE DI BRICHERASIO  
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51

**OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2010**

L'anno DUEMILADIECI addì DIECI del mese di MARZO alle ore 13,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente
MERLO Ilario	- Sindaco	SI
CHIAPPERO Daniela	- Assessore	SI
FALCO Mauro	- Assessore	SI
MARCELLO Giacomo	- Assessore	SI
DEMARIA Imelda	Assessore	SI
MERLO Sergio	- Assessore	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra d'ARIENZO Giovanna

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2010.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

Preso atto della Relazione dell'Assessore al Bilancio Chiappero Daniela;

RICHIAMATO l'art. 23 della Legge 3 agosto 1999 n. 265 recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli Enti Locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142, che prevede per il Sindaco e per gli Assessori una indennità di funzione determinata con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica senza maggiori oneri a carico dello Stato;

VISTO il Decreto 4 aprile 2000 n. 119 relativo a "Regolamento recante norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che ha fissato le suddette indennità;

VISTA la Circolare 5 giugno 2000 n. 5/2000 – URAEL che illustra l'applicazione del suddetto Decreto pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2000 e quindi in vigore il 28.05.2000;

DATO ATTO che, ai sensi della suddetta Circolare, l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella Tabella A del Decreto n. 119/2000, con le maggiorazioni di cui all'art. 2, è effettuata direttamente dal responsabile del Servizio con propria determina a meno che gli Organi Interessati (Sindaco, Giunta e Consiglio) intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza;

VISTO che, successivamente, tutta la materia è stata disciplinata dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1 così recita:

*"1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove sono previste le loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.";*

TENUTO CONTO che il detto decreto, ad oggi, non è stato emanato e pertanto trovano applicazione le vecchie misure che vengono riepilogate nel prospetto allegato A);

VISTO l'art. 82, comma 11, del citato D. Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 76, comma 3, del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133, che testualmente recita:

*“ La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità”.*

VISTO che questo Comune, alla data del 31.12.2008, penultimo anno (art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000) secondo i dati ISTAT conta n. 4360 abitanti residenti;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco, ed agli Assessori è intendimento determinare i seguenti importi per l'esercizio 2010:

- indennità di funzione al Sindaco € 1.500,00 lorde mensili;
- indennità di funzione al Vicesindaco € 325,00 lorde mensili;
- indennità di funzione agli Assessori comunali € 325,00 lorde mensili;

CONSIDERATO che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e che le indennità di funzione non sono cumulabili;

DATO ATTO che agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente né di commissioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

## **D E L I B E R A**

- 1) DI FISSARE con decorrenza 01.01.2010 l'indennità di funzione mensile al Sindaco nella misura di € 1.500,00 lorde;
- 2) DI FISSARE con decorrenza 01.01.2010 l'indennità di funzione mensile al Vicesindaco nella misura di € 325,00 lorde;
- 3) DI FISSARE con decorrenza 01.01.2010 l'indennità di funzione mensile agli Assessori Comunali nella misura di € 325,00 lorde;
- 4) DI DARE ATTO che le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili e che la stessa è dimezzata nel caso di amministratore lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa;
- 5) DI DARE ATTO che agli Amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente, né di commissioni;
- 6) DI IMPUTARE la spesa presunta di € 35.100,00 all'intervento 1010103, del bilancio per l'esercizio 2010, in corso di formazione;

Inoltre

Considerata l'urgenza, con successiva unanime votazione

**DELIBERA**

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
del T.U. n.267/2000

\*\*\*\*\*

RR/ra/cl

10/3/2007 51

AMMINISTRATORI COMUNALI - CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
COMUNE DI BRICHENASIO

risposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

**Articolo 7**

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.
2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.
3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

**Articolo 8**

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.
2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.
3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

**Articolo 9**

1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

**Articolo 10**

1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**Art. 1**

...omissis...

19. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.

...omissis...

**Articolo 11**

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.
3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di cui nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziare in bilancio.

**Articolo 12**

1. Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.  
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**TABELLA A**

Indennità di funzione mensile dei sindaci	
Comune fino a 1000 abitanti	1.291,14
Comune da 1001 a 3000 abitanti	1.446,08
Comune da 3001 a 5000 abitanti	2.169,12
Comune da 5001 a 10000 abitanti	2.788,87
Comune da 10001 a 30000 abitanti	3.098,74
Comune da 30001 a 50000 abitanti	3.460,26
Comune da 50001 a 100000 abitanti	4.131,66
Comune da 100001 a 250000 abitanti	5.009,63
Comune da 250001 a 500000 abitanti	5.784,32
Comune oltre i 500000 abitanti	7.798,50

Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia	
Province fino a 250000 abitanti	4.131,66
Province 250001 a 500000 abitanti	5.009,63
Province 500001 a 1000000 abitanti	5.784,32
Province oltre 1000000 abitanti	6.972,17

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali	
Comune fino a 1000 abitanti	17,04
Comune da 1001 a 10000 abitanti	18,08
Comune da 10001 a 30000 abitanti	22,21
Comune da 30001 a 250000 abitanti	36,15
Comune da 250001 a 500000 abitanti	59,39
Comune oltre i 500000 abitanti	103,29

Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali	
Province fino a 250000 abitanti	36,15
Province 250001 a 500000 abitanti	46,48
Province 500001 a 1000000 abitanti	77,47
Province oltre 1000000 abitanti	103,29

ANNOTAZIONI

**AMMINISTRATORI COMUNALI - CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI**

NOTA PAGINA  
253 3

disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.

**Art. 87 - Consigli di amministrazione delle aziende speciali.**

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

**A.1) Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 119 (G.U. 13.05.2000, n. 110)**

**Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.**

**Articolo 1**

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

**Articolo 2**

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B<sub>1</sub> allegate;

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C<sub>1</sub>.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle B, B<sub>1</sub>, C e C<sub>1</sub> sono aggiornate periodicamente con decre-

to adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

**Articolo 3**

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione dal 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'art. 17 legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

6. Le indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

**Articolo 4**

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

**Articolo 5**

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

**Articolo 6**

1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.


2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è cor-

ANNOTAZIONI.....

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Ilario MERLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

ddt.ssa Giovanna d'Arienzo




### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 MAR. 2010 senza opposizione.

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

In data .....15 MAR. 2010.....

Li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data.....

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi Art. 134 del T.U. n. 267/2000

Li, 15 MAR. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

